



Comune di Ariano Irpino

**PROVINCIA DI AVELLINO
AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO PERSONALE E LEGALE**

**Registro Generale n. 742
Del 19/06/2020**

DETERMINAZIONE N° 258 del 19/06/2020

**Oggetto: COMUNE DI ARIANO IRPINO C/ IA.SA. IMMOBILIARE SRL.
PROPOSIZIONE ATTO D'APPELLO INNANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI
NAPOLI, AVVERSO LA SENTENZA N. 37/2020 DEL TRIBUNALE DI
BENEVENTO. NOMINA LEGALE- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.**

CIG:

IL DIRIGENTE

Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con d. lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 27 del d. lgs.vo n. 165 del 30/03/2001;

Visto lo Statuto comunale approvato definitivamente con delibera C.C. n. 40 del 11/10/2001;

Visto il decreto commissariale, C.S. n. 4 del 06.04.2019, di conferma temporanea dell'incarico di Dirigente dell'Area Amministrativa, affidato con Decreto Sindacale n. 21 del 16.07.2019, alla dr.ssa Concettina Romano, Segretario Generale in servizio presso questo Ente nominato con decreto Sindacale n. 20 del 16.07.2019;

Visto l'art.3 comma 1 lett.d) Legge n.213/2012;

Considerato che il Comune di Ariano Irpino, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe De Lisa, ha promosso azione giudiziale contro la Ia.Sa. Immobiliare srl, al fine di accertare, preventivamente, l'avvenuta usucapione in suo favore dell'immobile sito in Via Nazionale delle Puglie al piano terra di mq.107, individuato catastalmente al foglio 101, particella 880 sub 2 e, conseguentemente, di dichiarare la nullità dell'atto notarile dell'11.04.2005 con il quale la convenuta aveva acquistato la proprietà dell'immobile instaurando il giudizio di I grado, R.G. 720/2013, innanzi all'allora Tribunale di Ariano Irpino, oggi Benevento;

Vista la Sentenza n. 37/2020 del Tribunale di Benevento, resa a conclusione del giudizio avente ad oggetto usucapione di immobile, R.G. 720/2013 intrapreso dal Comune di Ariano Irpino contro la IASA Immobiliare srl, che ha rigettato, ritenendola infondata, la domanda proposta dal Comune di Ariano Irpino;

Vista la nota prot. n.6941 del 10.03.2020 con la quale il difensore dell'Ente, avv. Giuseppe De Lisa, trasmetteva la suindicata sentenza e relazionava sui motivi d'appello;

Vista la nota prot. n.12485 del 28.05.2020 con la quale il difensore dell'Ente, avv. Giuseppe De Lisa, comunicava di aver ricevuto la notifica della sentenza n. 37/2020, da parte della IASA Immobiliare srl, e che stavano per decorrere il termine breve, 30 gg., per la necessaria ed opportuna

proposizione dell'atto d'appello;

Vista la Delibera del Sub Commissario Prefettizio, adottata con i poteri della Giunta Comunale, n. 19 del 09.06.2020 con la quale l'Ente ha deciso di proporre atto d'appello, innanzi alla Corte d'Appello di Napoli, per la riforma della Sentenza n. 37/2020 del Tribunale di Benevento che ha deciso il giudizio R.G. 720/2013 tra il Comune di Ariano Irpino contro la Ia.Sa. Immobiliare srl, avente ad oggetto l'usucapione di immobile, per le motivazioni espresse nei pareri, prot. n.6941 del 10.03.2020 e prot. n.12485 del 28.05.2020, dal legale dell'Ente nel giudizio di primo grado, avv. Giuseppe De Lisa;

Visto l'art. 6 del Regolamento comunale per il conferimento di incarichi di patrocinio legale, adottato con la Delibera di G.C. n. 71 del 16.12.2019, nel quale viene stabilito che la decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con deliberazione della Giunta Comunale, su relazione del responsabile dell'Area a cui afferisce la controversia, ~~ratione materiae, e, conseguentemente, il Dirigente dell'Area Amministrativa-Settore Affari Generali, con determinazione, provvede all'affidamento dell'incarico legale;~~

Considerato che:

- la struttura legale di questo Ente, composta da un solo avvocato, è al momento impegnata in altre vertenze giudiziarie in corso, e pertanto, inconsiderazione della dichiarazione resa dall'Avvocato dell'Ente, acquisita agli atti dell'Ufficio, circa l'impossibilità di assumere la difesa dell'Ente in quanto oberata dai procedimenti giudiziari già in corso, si ritiene necessario affidare, per far fronte all'incombenza di che trattasi, la difesa ad un professionista esterno;
- secondo il parere del 14 settembre 2017 della Commissione speciale del Consiglio di Stato, interpellata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione: “Per espressa indicazione del codice dei contratti pubblici, i servizi legali di cui all'art. 17, comma 1, lett. d) sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del codice, anche in ragione di una rilevante – anche se non esclusiva – componente fiduciaria delle scelte, che pure deve essere tenuta in considerazione”;
- inoltre, secondo il parere del Consiglio Nazionale Forense, deliberato il 15 dicembre 2017, i servizi legali elencati dall'art. 17 lett. d) del decreto legislativo 50/2016 “possono essere affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici in via diretta, secondo l'intuitus personae, e su base fiduciaria, e nel rispetto dei principi generali che sempre guidano l'azione amministrativa”;
- l'articolo 17 del decreto legislativo 50/2016 ha stabilito che i servizi di rappresentanza legale in un procedimento giudiziario siano oggetto di “*contratto d'appalto*”;
- a tale tipologia d'appalto, in quanto “*escluso*”, sempre secondo l'articolo 17 del decreto legislativo 50/2016, non si applicano, necessariamente ed obbligatoriamente, le disposizioni recate dallo stesso decreto 50/2016;
- in ogni caso è opportuno provvedere alla designazione del procuratore legale del Comune applicando comunque i “*principi fondamentali*” del decreto legislativo 50/2016 ed, in particolare, i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza (art. 30);
- sulla scorta di tali principi, risulta opportuna l'applicazione, volontaria e non imposta, di alcune

norme del decreto legislativo 50/2016, come l'articolo 36 comma 2 lettera a) che consente affidamenti diretti per appalti di valore fino a 40.000 euro;

- nel caso in esame, la motivazione dell'affidamento diretto consiste, sia nella la complessità e la rilevanza della materia, sia nella consequenzialità e complementarietà con altri incarichi legali per controversie riguardanti la stessa materia;

Considerato che l'avv. **Giuseppe De Lisa** del Foro di Benevento, perfettamente a conoscenza dei fatti di causa per aver patrocinato gli interessi dell'Ente nel giudizio di primo grado innanzi al Tribunale di Benevento, è in possesso dei requisiti di comprovata esperienza e professionalità necessari per l'espletamento dell'attività difensiva da affidare;

Visto il preventivo di spesa, prot. n. 13131 del 05.06.2020, trasmesso dall'avv. **Giuseppe De Lisa**, già difensore dell'Ente nel giudizio di primo grado, per l'espletamento dell'attività defensionale in fase d'appello, pari ad € 3.000,00 più accessori di legge per un totale complessivo lordo di € **3.806,40** oltre il rimborso delle spese vive a sostenersi pari ad € **804,00**;

Ritenuto potersi avvalere, pertanto, dell'avv. **Giuseppe De Lisa** del Foro di Benevento dichiaratosi disponibile ad assumere l'incarico di patrocinare gli interessi del Comune di Ariano Irpino, proponendo atto d'appello, avverso la Sentenza n. 37/2020 del Tribunale di Benevento, innanzi alla Corte d'Appello di Napoli;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, con particolare riguardo agli artt. 17 e 36;

Visto l'art. 36 del succitato D.Lgs 50/2016 che, per servizi inferiori a 40.000,00, consente l'affidamento diretto a professionisti di fiducia dell'Amministrazione Comunale;

Visto l'art. 13 della Legge 31.12.2012, n. 247 “Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense”;

Ritenuto, in esecuzione della precitata deliberazione e dei suindicati atti, impegnare la spesa totale di € **3.806,40** a titolo di compenso oltre la spesa di € **804,00** a titolo di spese vive da sostenere, per l'espletamento dell'incarico de quo, in favore dell'Avv. **Giuseppe De Lisa** del Foro di Benevento;

Dato atto che i flussi finanziari collegati all'adozione del presente provvedimento attengono ad un contratto d'opera professionale-servizio legale, per il patrocinio in giudizio di una controversia, quindi contratto escluso e non soggetto, ai sensi dell'art. 17 comma 1 lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016, alla preventiva estrazione di CIG e rientra nella casistica del SIOPE + denominata: “INCARICHI_COLLABORAZIONE”, assimilato, pertanto, agli incarichi di collaborazione ex art.7, comma 6, del d lgs. N. 165/2001;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento compete alla sottoscritta nella qualità di Dirigente dell'Area Amministrativa;

Ritenuta ed attestata l'inesistenza di posizioni di conflitto della sottoscritta, anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge Anticorruzione n. 190/2012;

D E T E R M I N A

Per i motivi e le ragioni espresse in premessa ed in esecuzione della delibera precitata, conferire all'**Avv. Giuseppe De Lisa** del Foro di Benevento, con studio legale alla via Primo Maggio n. 6 in Fontanarosa AV, l'incarico legale di patrocinare gli interessi dell'Ente per la proposizione dell'atto d'appello, innanzi alla Corte d'Appello di Napoli, per la riforma della Sentenza n. 37/2020 del Tribunale di Benevento che ha deciso il giudizio R.G. 720/2013 tra il Comune di Ariano Irpino contro la Ia.Sa. Immobiliare srl, avente ad oggetto l'usucapione di immobile;

Per le medesime motivazioni, impegnare in favore dell'**Avv. Giuseppe De Lisa** – C.F. DLS GPP 56S22 A509W - con studio in Fontanarosa AV alla via Primo Maggio n. 6, la spesa complessiva lorda di **€ 3.806,40** a titolo di compenso oltre la spesa di **€ 804,00** a titolo di spese vive da sostenere, per l'espletamento dell'incarico de quo;

Impegnare la spesa complessiva di € 4.610,40 nel modo seguente:

- **€ 3.806,40 sul cap. 124.10** del bilancio di previsione 2019-2021, esercizio provvisorio 2020, dando atto del rispetto del limite dei 7/12 dello stanziamento previsto sul bilancio di previsione 2019/2021 esercizio 2020
- **€ 804,00 sul cap. 124.9** del bilancio di previsione 2019-2021, esercizio provvisorio 2020, dando atto del rispetto del limite dei 7/12 dello stanziamento previsto sul bilancio di previsione esercizio 2019/2021 esercizio 2020.

Dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.07.2020.

Il presente provvedimento è trasmesso per le rispettive competenze ai Responsabili degli Uffici: Ragioneria, Pubblicazioni-Segreteria, Legale e per conoscenza al Sindaco.

Il Dirigente Area Amministrativa
ROMANO CONCETTINA

CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato sottoposto al controllo di regolarità amministrativa e per esso è stato espresso il parere in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA	FAVOREVOLE	16/06/2020	CONCETTINA ROMANO
----------------------------------	------------	------------	-------------------

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs 267/2000, è stato espresso il seguente parere di regolarità contabile, in merito al provvedimento in oggetto:

Tipologia di Parere	Esito Parere	Data Parere	Il Dirigente che ha espresso il parere
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE	FAVOREVOLE	19/06/2020	GENEROSO RUZZA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs 267/2000 si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che alla data odierna diviene esecutiva, per la quale si è provveduto alla registrazione contabile, secondo lo schema di seguito proposto.

Capitolo	Art.	Importo	Impegno	Codifica di Bilancio
124	10	3.806,40 €	2020 - IM - 1094.01	1.2.1.3
124	9	804,00 €	2020 - IM - 1095.01	1.2.1.10

Data di approvazione Visto Contabile 19/06/2020

Il Dirigente del Servizio Finanziario
RUZZA GENEROSO

In ottemperanza a tale disposizione, questa Amministrazione, non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato DM n.55/2013, pertanto questa Amministrazione non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico.

Per questa determinazione di impegno comunichiamo il codice identificativo dell'ufficio destinatario della fatturazione elettronica ai sensi del DM n. 55 del 3 aprile 2013 entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214.

Per le finalità di cui sopra, secondo l'articolo 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013 questa amministrazione ha individuato **per questa determina di impegno** il seguente ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche inserita nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).

Codice: 6YQKS6	Descrizione: AREA AMMINISTRATIVA
-----------------------	---

ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 19/06/2020 ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Il Dirigente Area Amministrativa
ROMANO CONCETTINA